

STATUTO

CONSORZIO MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN CORSO D'AUGUSTO 241

Numero REA: RN - 304576

Codice fiscale: 03694380407

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2007 - Statuto completo	2
--	---

Dott. MARIO TABACCHI - Notaio
 Corso D'Augusto,97 - 47900 RIMINI
 Tel. 0541-53469 - Fax 0541-22986

STATUTO DEL CONSORZIO

TITOLO I

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito per iniziativa di diversi Enti nati in ambito ecclesiale, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Rimini il Consorzio, con forma giuridica di società cooperativa, denominato "CONSORZIO MOSAICO Cooperativa Sociale" .

Art. 2 (Sede)

Il Consorzio a sede in Rimini, all' indirizzo risultante dall' iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all' interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall' organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell' organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, unità locali, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l' istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 3 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con deliberazione dell' Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO-ATTIVITA'

Art. 4 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

	Il Consorzio, ispirandosi ai valori del Vangelo, espressi nella dottrina sociale della	
	Chiesa, e ai principi fondamentali della Costituzione Italiana, pone la centralità della	
	persona come fine di ogni azione, applicando i principi di solidarietà e sussidiarietà;	
	riconosce il lavoro come diritto e mezzo di realizzazione della persona; promuove	
	l'integrazione di vari enti nati in ambito ecclesiale, che si associano in una rete radi-	
	cata nel territorio riminese, allo scopo di offrire servizi di qualità alla persona nelle	
	varie età e situazioni della vita, in particolare nei confronti di coloro che si trovano in	
	stato di disagio morale, psicologico, sociale ed economico, anche prevenendo il di-	
	sagio stesso.	
	Operando secondo questi principi il consorzio, ha lo scopo di perseguire l' inte-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e all' integrazione sociale dei	
	cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro	
	integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.	
	Il consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori	
	morali e sociali della Cooperazione all' interno del Movimento Cooperativo Italiano e	
	della società tutta.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, il	
	Consorzio per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,	
	deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Con-	
	sorzi, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	Il Consorzio, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente	
	organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel	
	raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperati-	
	ve sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi provinciali, re-	
	gionali e nazionali, lo sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione all' interno	

	del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.	
	Il Consorzio aderisce al Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Socia-	
	le Gino Matterelli s.c.s.	
	Il Consorzio aderisce al Movimento Cooperativo Italiano anche tramite l'adesione ad	
	una o più Associazioni di rappresentanza.	
	Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi, pur perseguendo il man-	
	tenimento della prevalenza degli scambi mutualistici con i soci.	
	Il Consorzio intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza, ma non	
	esclusivamente, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini e della Diocesi di Ri-	
	mini, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, direttamente associan-	
	do enti con finalità di solidarietà sociale e indirettamente attraverso le cooperative so-	
	cie che al loro interno realizzino l'autogestione responsabile dell'impresa tramite il	
	coinvolgimento di soci lavoratori, volontari e fruitori.	
	Il Consorzio, al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, recepi-	
	sce e adotta il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e	
	della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il consorzio potrà fornire ai	
	propri soci, alle migliori condizioni, tutti quei servizi imprenditoriali, gestionali e finan-	
	ziari atti alla crescita degli associati.	
	Esso pertanto potrà stipulare convenzioni, partecipare a gare di appalto, assumere	
	lavori direttamente in gestione, in concessione o in qualsiasi altra forma, da Enti	
	Pubblici e privati, da eseguire direttamente o da assegnare ai soci, ed eventualmen-	
	te a terzi, che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità, fa-	

	vorendo la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di in-	
	serimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazio-	
	ne, anche coordinando l' attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più pro-	
	duitiva ed incisiva sul tessuto sociale.	
	In particolare il Consorzio avrà come oggetto le seguenti attività:	
	1) la gestione diretta o convenzionata di servizi socio educativi, socio assistenziali,	
	socio-riabilitativi e socio sanitari, rivolti all'infanzia, all'adolescenza, alla maternità e a	
	soggetti diversamente abili e/o comunque svantaggiati;	
	-la gestione diretta o in convenzione di scuole di ogni ordine e grado, quali Infanzia,	
	Primaria, Secondaria;	
	-la gestione diretta o in convenzione di strutture e servizi a favore dei giovani in ge-	
	nerale, con riferimento particolare all' ambiente universitario, alle scuole di ogni ordine	
	e grado e dell'istruzione in generale e nei confronti degli anziani in particolari condi-	
	zioni di disagio realizzando iniziative e gestendo attività produttive e di servizi ad es-	
	so attinenti e/o complementari. Attenzione particolare sarà rivolta ai disabili rendendo	
	i servizi offerti compatibili con le loro esigenze e nel rispetto della normativa vigente.	
	-La realizzazione, gestione e organizzazione sia diretta che in convenzione di attività	
	e servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi per persone anziane e/o con Handi-	
	cap, autosufficienti e non, minori o comunque soggetti svantaggiati o che si trovano	
	in situazioni di disagio sociale all'interno di case di riposo, ospedali, case di cura o	
	altre strutture di accoglienza o ricovero nonché assunzione di attività accessorie e/o	
	complementari a quelle sopra indicate.	
	-La realizzazione, gestione e organizzazione sia diretta che in convenzione di attività	
	e servizi di assistenza socio-sanitaria ed educativa a carattere domiciliare rivolta ad	
	anziani, diversamente abili, minori, soggetti svantaggiati o bisognosi.	

	-La realizzazione, gestione e organizzazione sia diretta che in convenzione di attività	
	e servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure rea-	
	lizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati.	
	-La realizzazione, gestione e organizzazione, sia diretta che in convenzione, di attività	
	e servizi educativi e socioassistenziali rivolti all'inserimento, reinserimento, orienta-	
	mento scolastico, inclusione sociale e lavorativa di giovani stranieri, immigrati, dete-	
	nuti, ex detenuti, tossicodipendenti, ex tossicodipendenti e nomadi.	
	2) La gestione di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi - finaliz-	
	zate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	-assumere la gestione sia diretta, sia congiunta con altre cooperative o consorzi di	
	cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d' impresa, dei lavori di cui	
	alla Legge 109/1994 come classificati dal D.P.R. 34/2000 (lavori e opere pubbliche);	
	di attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o priva-	
	to; di attività di forestazione urbana, rurale e montana; di lavori nel campo dell' eco-	
	logia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente;	
	-condurre aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche su terre-	
	ni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, ecc. comprese le attività con-	
	nesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei	
	prodotti; all' uopo il Consorzio potrà dotarsi di apposite strutture e impianti;	
	-gestire servizi di informatizzazione comprendenti rilevazione, gestione, elaborazione	
	ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, inda-	
	gini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e	
	recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio	
	e della gestione tributi, soluzioni informatiche per la gestione del territorio, produzio-	

	ne, vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze, progettazio-	
	ne e realizzazione di sistemi informatici aziendali, realizzazione e diffusione di mate-	
	riale promozionale e informativo, azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche,	
	stampa e spedizione di elaborati grafici;	
	-gestire servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie com-	
	prendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizza-	
	zione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta	
	differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologi-	
	che, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti	
	innovativi per l'utilizzo alternativo della materie prime secondarie (residui);	
	-assumere altri servizi come le pulizie, servizi cimiteriali e affini, il facchinaggio, la ge-	
	stione di canili, le manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e i piccoli lavori e-	
	dili;	
	-assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impian-	
	ti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale;	
	-commercializzare prodotti inerenti l' 'ecologia' ambientale e il territorio;	
	-fornire servizi di telecomunicazioni;	
	-regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e	
	forniture assunte;	
	-provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi,	
	all' attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e	
	alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di	
	appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dall' art 10 leg-	
	ge 381/91 e dagli art. 16 e 17 della legge 109/1994 e successive modificazioni;	
	-contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle com-	

	messe assunte, prestando la dovuta assistenza ai soci;	
	-curare iniziative di ricerca e sviluppo; curare i sistemi di qualità afferenti alle attività;	
	-gestire, ricevere in appalto, dare o assumere in locazione complessi alberghie-	
	ro-ricettivi, studentati, ostelli, residences, campings e simili, strutture per la ristora-	
	zione quali, solo a titolo esemplificativo, mense, ristoranti, centri produzione pasti,	
	bars, ecc. e comunque ogni attività legata al settore alloggiativo e ricettivo, prevalen-	
	temente nei confronti di studenti e giovani in generale nonché nei confronti degli an-	
	ziani in particolari condizioni di disagio. Promuovere e gestire attività editoriali, pro-	
	durere, acquistare, vendere, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte o audiovisive	
	quali libri, riviste, giornali, dispense, films, documentari e supporti simili o affini, colle-	
	gati in particolare al mondo universitario e all'istruzione in genere;	
	-promuovere e gestire librerie, copisterie, sale di lettura, biblioteche, attività di studio,	
	ricerca e documentazione, organizzare convegni, manifestazioni e mostre, indire con-	
	ferenze e dibattiti, realizzare corsi;	
	-promuovere attività a carattere educativo, culturale, sportivo, ricreativo e simili, ed	
	ogni altro servizio od attività rivolta agli studenti e allo sviluppo della sede Universita-	
	ria e di ogni attività connessa;	
	Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e quindi in via del tutto strumentale il	
	Consorzio promuoverà:	
	-la realizzazione di servizi di supporto, di consulenza tecnico-amministrativa a favore	
	dei soci, offrendo quant'altro necessario, ivi compresi aiuti di tipo economico e di so-	
	stegno finanziario, per il miglioramento dell'efficacia operativa delle cooperative con-	
	sorziate;	
	-la gestione di attività di formazione, aggiornamento ed addestramento, realizzate an-	
	che con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed ac-	

	crescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche, competenze e professiona-	
	lità dei soci e di quanti partecipano all' attività delle cooperative;	
	-lo sviluppo e la produttività sociale dell' attività lavorativa delle cooperative, anche	
	commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati	
	-direttamente o tramite gare d' appalto licitazioni ecc..., prodotti e servizi;	
	-l' attuazione, sia direttamente che tramite le cooperative socie, di iniziative di infor-	
	mazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell' emargi-	
	nazione;	
	-il coordinamento del rapporto con gli enti pubblici;	
	-la promozione di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;	
	-la richiesta ed utilizzazione delle provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle	
	Regioni e da enti locali, oltre ai finanziamenti e ai contributi disposti da Ministeri e da	
	altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;	
	-la predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistin-	
	guere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere con-	
	cessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali	
	od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al	
	rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Con-	
	siglio d' Amministrazione sottoposto per l' approvazione all' Assemblea.	
	-lo svolgimento di attività di informazione e divulgazione della cultura e delle cono-	
	scenze attraverso la gestione di specifiche attività editoriali anche periodiche e di co-	
	municazione attraverso le varie forme di mass-media.	
	-la realizzazione e gestione di attività di ricerca, anche in collaborazione con soggetti	
	pubblici e privati, atte a stimolare ed incrementare la conoscenza e la coscienza in	
	materia di cooperazione, politiche sociali e politiche del lavoro;	

	-la promozione della collaborazione e dello scambio tra i soci, con finalità di promo-	
	zione umana, d'inclusione sociale, d'inserimento lavorativo dei cittadini che soffrono	
	condizione di svantaggio; la promozione e sviluppo di processi di cittadinanza attiva	
	e solidale delle comunità locali, diffondendo anche la cultura ambientale dello svilup-	
	po sostenibile, della difesa delle biodiversità nelle comunità locali;	
	-la gestione, sia direttamente sia tramite i soci, di attività di formazione adde-	
	stramento, aggiornamento, informazione, connessa a tematiche ambientali realizza-	
	te anche con fondi del Fondo Sociale Europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubbli-	
	ca o privata, presso la propria sede o presso altre strutture finalizzate allo sviluppo	
	della cooperazione d'inserimento lavorativo, alla professionalizzazione di soggetti de-	
	boli o debolissimi sul mercato del lavoro a carattere ambientale;	
	-la collaborazione, con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, per pro-	
	muovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate al-	
	la diffusione di una cultura della mondialità, della difesa dei diritti fondamentali degli	
	esseri umani e della realizzazione d'esperienze di sviluppo che siano eque e sosteni-	
	bili sotto il profilo sociale ed ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle	
	differenze culturali locali, favorendo sul territorio nazionale la pari dignità e l'inseri-	
	mento sociale e lavorativo di persone immigrate;	
	E' espressamente escluso dall' attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nel-	
	l' interesse delle Società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non ab-	
	bia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al consegu-	
	imento dell' oggetto sociale.	
	E' espressamente esclusa dall' attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubbli-	
	co e l' acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari discipli-	
	nati dal T.U.I.F. (D.Lgs.24.2.1998 n.58), nonché l' esercizio nei confronti del pubblico	

	delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto	
	qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi	
	e ogni altra attività di cui all' art.10 del T.U.L.B. (D.Lgs.1.9.1993 n.385).	
	E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti	
	in albi professionali previsti dal D.Lgs.58/98.	
	Ai fini del conseguimento dell' oggetto sociale, la Società può inoltre effettuare tutte	
	le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria	
	o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di loca-	
	zione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di	
	riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di ter-	
	zi, anche non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-	
	ge.	
	Possono essere ammessi soci:	
	1) le cooperative sociali e loro consorzi, iscritte nella sottosezione sociale dell'albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente, in misura non inferiore al 70% dell' interba-	
	se sociale;	
	2) altre cooperative, società, consorzi e enti, associazioni, fondazioni nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative intendono	
	condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio e che in re-	
	lazione a programmi o progetti definiti intendono realizzare con il consorzio stabili	
	convergenze operative.	

	Non possono essere soci soggetti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure	
	concorsuali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione, esercitino in proprio imprese che si trovino, in	
	relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in	
	concorrenza con l'attività svolta dal Consorzio.	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci)	
	Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci operatori di cui al precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo i soggetti comunque in pos-	
	sesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto che intendano valutare in	
	modo graduale il proprio inserimento nel Consorzio.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulte-	
	riore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I rappresentanti dei soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere e-	
	letti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli	
	artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-	

	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del	
	socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportu-	
	nità del suo inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza	
	del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale	
	non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 7	
	del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di ammini-	
	strazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) denominazione sociale, forma giuridica, sede, oggetto sociale e data della costitu-	
	zione;	
	b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	c) il numero dei soci;	

	d) la quota che intende sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del consorzio	
	ed i regolamenti interni;	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i	
	seguen- ti documenti:	
	1) copia dello statuto vigente al momento della domanda;	
	2) estratto della delibera dell'organo che ha deliberato l'adesione;	
	3) bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4) Per le cooperative: copia della delibera del competente organo di adozione del	
	"Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita As-	
	sociativa" promosso da Federsolidarietà-Confcooperative, nel caso non sia già pre-	
	sente in statuto;	
	5) ogni altro documento che il Consiglio di amministrazione del consorzio ritenga utile	
	ed abbia richiesto.	
	Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati, dovrà	
	essere data comunicazione al consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione	
	della modifica stessa.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l' esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo sco-	
	po mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato in forma	
	scritta e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di ri-	
	getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione,	

	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della succes-	
	siva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 9 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazio-	
	ne:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro so-	
	ci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o liquidazione.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere all'Organo arbitrale con le modalità previste ai succes-	
	sivi artt. 43 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione	
	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L' esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei ca-	
	si previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppu-	
	re che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al	

	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia	
	entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio senza l' espli-	
	cita autorizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Organo ar-	
	bitrale ai sensi degli artt. 43 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti.	
	L' esclusione diventa operante dall' annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del	
	Consiglio di amministrazione.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insor-	
	gessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di	
	amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione dell'Organo arbitrale,	
	regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con	
	atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di co-	
	municazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota intera-	
	mente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 24, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell' esercizio nel quale lo sciogli-	

	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall' approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), e) et f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	TITOLO IV	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono esse-	
	re ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori formano capitale sociale destinato allo sviluppo tec-	
	nologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	In particolare detti conferimenti, coerentemente con la natura del Consorzio, hanno la	
	finalità di sostenere lo sviluppo dell'impresa sociale, per cui potranno essere ammes-	
	si tra i soci sovventori tutti coloro che condividono i principi che stanno alla base del-	
	lo scopo mutualistico del Consorzio e che perseguono il potenziamento e lo svi-	
	luppo di una rete di solidarietà nel territorio in cui opera il Consorzio stesso.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00	
	ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere almeno un'azione.	
	Art. 18 (Ammissione dei soci sovventori)	
	Chi intende essere ammesso come socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di	
	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l' indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l' ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comun-	
	que essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	c) la durata minima del conferimento che non potrà essere inferiore a tre anni;	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di at-	
	tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) et	
	d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguen-	
	ti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le modalità di	
	ammissione del socio cooperatore.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, attribuiti come segue:	
	- n. 1 voto fino a 19 azioni sottoscritte (Euro 500,00 - Euro 9.500,00);	
	- n. 2 voti da 20 a 49 azioni sottoscritte (Euro 10.000,00 - Euro 24.500,00);	
	- n. 3 voti da 50 a 99 azioni sottoscritte (Euro 25.000,00 - Euro 49.500,00);	
	- n. 4 voti da 100 a 199 azioni sottoscritte (Euro 50.000,00 - Euro 99.500,00);	
	- n. 5 voti da 200 azioni sottoscritte (Euro 100.000,00 e oltre).	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori verrà stabilito dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e non potrà essere maggio-	
	rato in misura superiore a 2 punti rispetto alla misura massima prevista dalla legge	
	per i dividendi dei soci cooperatori;	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verran-	
	no computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	

	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul capitale sociale costituito mediante i conferimen-	
	ti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	Art. 19 (Obblighi dei soci sovventori)	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità previste per i soci cooperato-	
	ri;	
	- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 20 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministra-	
	zione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall' art2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, sta-	
	bilito in sede di ammissione e comunque non inferiore a tre anni.	
	TITOLO V	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore non	
	inferiore ad Euro 500,00 e da ulteriori sottoscrizioni correlate agli scambi mutualistici	
	o ad altri parametri individuati nel regolamento interno;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all' art25 e con il valore	
	delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altra riserva costituita dall' Assemblea/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all' atto dello scioglimento della	
	Società.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 23 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la Società senza l' autorizzazione del Consiglio di amministra-	
	zione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunica-	
	zione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indica-	
	zioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 9, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patri-	

	moniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al so-	
	cio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la So-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione all'Organo arbitrale.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla reda-	
	zione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all' Assemblea dei soci per l' approvazio-	
	ne entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualo-	
	ra venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministra-	
	zione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa,	
	dovrà altresì fornire informazioni con riguardo al perseguimento degli scopi sociali ed	
	alle modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento alla partecipazio-	
	ne alle stesse dei soci e dei terzi.	
	L' Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali de-	
	stinandoli:	

	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall' art7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	e) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nel-	
	la misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ritorno a favore dei soci cooperatori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ri-	
	storno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- aumento del valore della azione detenuta da ciascun socio;	
	- erogazione diretta;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di azioni di sovvenzione.	
	La ripartizione del ritorno ai singoli soci cooperatori sarà effettuato sulla base dei se-	
	guenti criteri:	
	- valore dei lavori assegnati;	
	- valore dei beni o servizi forniti ai soci.	

	Fermi restando tali principi generali, il regolamento interno potrà prevedere ulteriori	
	criteri articolandone l'applicazione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l' Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno 8 giorni	
	prima dell'adunanza.	
	Le convocazioni devono contenere l' ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o	
	altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell' adempimento delle suddette formalità, l' Assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia cia-	
	scuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L' Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	

	2) procede alla nomina degli Amministratori;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale	
	e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci	
	ed al soggetto deputato al controllo contabile;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all' anno nei tempi indicati all'art. 24.	
	L' Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di ammini-	
	strazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci	
	che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano al-	
	la sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'As-	
	semblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o	
	sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.	
	L' Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per de-	
	liberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365	
	del codice civile.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Ai fini del calcolo del quorum costitutivo, sia in prima che in seconda convocazione,	
	si intende presente il socio che partecipa con almeno un delegato.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai delegati presenti	
	in assemblea, su tutti gli oggetti posti all' ordine del giorno.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito	
	unicamen- te quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione	
	che siano ri- spettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei so- ci. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convoca-	
	zione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possa-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presi-	
	dente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 30 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	

	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presiden-	
	te e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed e-	
	ventualmente anche in allegato l' identità dei partecipanti; deve altresì indicare le mo-	
	dalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l' identifica-	
	zione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassun-	
	te, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno. Il verbale	
	dell' assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere	
	redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi	
	di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 31 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell' Assemblea con espressa esclusione del voto segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 32 (Voto)	
	Ogni socio cooperatore, persona giuridica, partecipa alle assemblee con un numero	
	massimo di delegati pari ai voti ad esso spettanti, come successivamente indicato.	
	Ogni delegato esprime un solo voto.	
	I delegati avranno diritto di voto a condizione che il socio delegante sia iscritto nel li-	
	bro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia in mora nei versamenti delle quote sot-	
	toscritte.	
	I soci cooperatori, persone giuridiche, hanno diritto ad un numero di voti in proporzio-	
	ne all' ammontare delle azioni sottoscritte e versate nelle seguenti misure:	
	- 1 voto per azione da Euro 500,00 ad Euro 10.000,00;	
	- 2 voti per azione da Euro 10.000,01 ad Euro 25.000,00;	

	- 3 voti per azione da Euro 25.000,01 ad Euro 50.000,00;	
	- 4 voti per azione da Euro 50.000,01 ad Euro 100.000,00;	
	- 5 voti per azione superiori ad Euro 100.000,01.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18.	
	Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua	
	assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall' Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segreta-	
	rio non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 34 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un nu-	
	mero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove), eletti dall' Assemblea ordinaria	
	dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le perso-	
	ne indicate dai soci cooperatori, scomputando nel calcolo dei voti spettanti ai soci	
	cooperatori il numero dei soci cooperatori che sono anche sovventori.	
	I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre eser-	
	cizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 35 (Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, e-	

	sclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ecce-	
	zione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato ese-	
	cutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al	
	Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o carat-	
	teristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di amministrazione, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano infor-	
	mati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un ter-	
	zo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 3 giorni prima dell' adunanza, nei casi urgenti, in modo che gli Amministra-	
	tori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per teleconfe-	
	renza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa es-	

	sere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo	
	reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,	
	trasmettere e visionare documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si tro-	
	va il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e	
	la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, dopo un	
	supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione, nel caso permanga	
	la parità prevale la parte a cui afferisce il voto di chi presiede la riunione.	
	Art. 37 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall' art2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve	
	esse- re convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea	
	e rima- ne in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 38 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all' Assembleadeterminare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito	
	il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori	

	investiti di particolari cariche.	
	Art. 39 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli	
	Amministratori delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferi-	
	re speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 40 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomi-	
	na, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Art. 41 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisio-	

	ne, a scelta dell'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione	
	per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un	
	apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assem-	
	blea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 42 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro con-	
	fronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori.	
	Art. 43 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 500.000,00. Ai fini della	
	determi- nazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di	

	arbitrato, osser- vati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura	
	civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Ca-	
	mera arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circo-	
	scrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole proce-	
	durali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	
	Art. 44 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-	

	zione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale colla-	
	borazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	L' Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidato-	
	ri stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l' interpatrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente ri-	
	valutato a norma del precedente art. 24, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	Il Consiglio di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal	
	presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per me-	
	glio disciplinare il funzionamento del Consorzio. In tutti i casi i regolamenti verranno	
	sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assem-	
	blee straordinarie.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	

	Trattandosi di Cooperativa a mutualità prevalente resta stabilito:	
	a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coo-	
	peratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati.	
	Art. 49 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle	
	società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle	
	società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le nor-	
	me delle società per azioni.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo Comma del-	
	l'art.20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 che si trasmette	
	ad uso Registro Imprese.	